



ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

Il Presidente

Il Revisore Legale

Trattasi dell'unica libera professione riconosciuta per svolgere la attività professionale in tutti i Paesi membri dell'Europa.

In Italia recentemente (dicembre'13) il Ministero Economia e della Giustizia con il parere favorevole del Consiglio di Stato hanno confermato il riconoscimento ufficiale del Revisore Legale.

Alla Camera dei deputati si è preso atto che, ove non fosse riconosciuta la Sua piena professionalità, scatterebbe l'infrazione comunitaria già ufficialmente preannunciata.

In Italia i revisori legali iscritti nel Registro tenuto c/o il Ministero Economia sono circa 155.000 iscritti di cui oltre 70.000 non iscritti ad ordini professionali

L'unica rappresentanza associativa italiana riconosciuta dei revisori legali è rappresentata dallo scrivente Istituto Nazionale Revisori Legali costituita ancora nel 1956 con Sede a Milano Via Agnello 2 e rappresentanza a Roma Via del Vicario n. 49 e in Rue de L'Industrie n. 42 a Bruxelles.

E' utile annotare che nel novembre 2013 è stato pure sottoscritto un accordo tra l'Agenzia delle Entrate e l'INRL al fine di intensificare la collaborazione ed i rapporti tra Agenzia delle Entrate e l'INRL a favore dei contribuenti.

Il testo dell'accordo qui allegato rappresenta la comune esplicita volontà di rendere alto il contributo operativo tra il sistema fiscale italiano ed il contribuente.



Assume ancor più rilevanza per l'Italia la presenza della figura del revisore legale quale intermediario primario nei rapporti ponendo a disposizione dei contribuenti l'alta espressione professionale posta al rispetto delle norme e la garanzia della "terzietà" solo al revisore legale riconosciuta e che prevede particolari responsabilità civili e penali che comportano, a carico solo al revisore, denunce che possono comportare per previsione legislativa sino alla reclusione sino a 6 anni. Il revisore legale è quindi chiamato per cultura e professionalità a rappresentare l'innovativa "linfa" garante del rispetto della legittimità in Italia quanto in Europa.

Da quanto sinteticamente esposto emerge che il ruolo ed il compito del revisore legale assume la centralità voluta per legge in ogni settore economico e contabile non dimentico dell'impegno non ultimo sociale al quale è chiamato.

Cosa fanno i revisori legali:

I revisori legali svolgono quotidianamente un'opera di revisione e organizzazione legale dei conti societari in modo indipendente e terzo.

Nella pratica di tutti i giorni significa adoperarsi con un alto senso etico e di rispetto delle norme e delle leggi fiscali affinché le stesse vengano assimilate e rispettate dai clienti del revisore.

Tale attività si esplica sia quando si assume il ruolo di revisore unico, tipicamente per le srl di modesta dimensione, sia quando si svolge l'incarico di sindaco all'interno di un collegio sindacale con il controllo contabile.

Il revisore legale si uniforma alle norme di legge, ai principi di revisione e ai principi contabili nazionali e europei.

E pertanto e nel concreto il revisore legale adotta un insieme di procedure e controlli atti a identificare i rischi e gli errori significativi in bilancio e a individuare gli opportuni ed adeguati criteri per la valutazione dei rischi.

E pertanto periodicamente nel corso dell'esercizio verifica:

- la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali;
- la corretta valutazione delle operazioni sociali sia di natura ordinaria che straordinaria;

ed infine esprime il proprio parere sul giudizio e sull'attendibilità del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato.

Virgilio Baresi



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Sesta Commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato Audizione del 4 febbraio 2014

Dall'Istituto Nazionale Tributaristi (I.N.T.), il contributo all'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco.

Si tratta di indicazioni di massima di cui saremo lieti fornire ulteriori supporti in aggiunta a quelli già allegati ed evidenziare soluzioni concrete.

A. Con riferimento a quanto già esposto anche dal Presidente e dal Segretario Nazionale nella loro relazione, vorrei ribadire ancora una volta che un tema di assoluta preminenza nel rapporto tra fisco e contribuenti, ma soprattutto tra il fisco e i soggetti che svolgono l'attività di consulenza e tutela dei contribuenti, è **l'impossibilità di ottemperare agli obblighi tributari con la dovuta serenità e attenzione a causa della intempestività e farraginosità dei testi legislativi anche perché, nonostante le promesse, le disposizioni di legge (art. 2 e 3 dello Statuto dei diritti del contribuente – Legge 212/2000) e i contributi della Corte Costituzionale (vedi per tutti il testo "Il contributo della Corte Costituzionale alla qualità della normazione" di Erik Longo pubblicato sul sito www.academia.edu) non sembra che il legislatore intenda ancora adeguarsi all'utilizzo di una corretta tecnica legislativa.** Sull'argomento ci siamo già espressi nelle osservazioni sulla semplificazione presentate nell'ambito del tavolo promosso dal Ministro Gianpiero D'Alia (*allegate*), ma, in aggiunta a quanto già relazionato al Ministro D'Alia, mi preme sottolineare in questa sede che la Corte Costituzionale con la decisione 303/2003 ha ribadito l'orientamento espresso con le sentenze 85/1999, 94/1995 e 384/1994, secondo il quale **la certezza e la chiarezza sono un valore costituzionale e assumono un aspetto rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale di una normativa**, dovendo essere incluse nella parte motiva della decisione anche le valutazioni di ordine di tecnica legislativa.

B. Portando l'attenzione di questa Commissione su un piano più tecnico, una delle problematiche di carattere gestionale e organizzativo che si vuole segnalare riguarda senz'altro la **difficoltà per gli studi professionali di gestire per conto dei contribuenti/clienti il versamento dei tributi comunali/statali sulla proprietà e sull'utilizzo degli immobili**, sia l'IMU sia la futura IUC (IMU-TASI-TARI), posto che i comuni non riescono ancora a far pervenire ai cittadini moduli di versamento corretti che possano considerarsi esaurienti del pagamento del tributo mettendoli al riparo da future sanzioni.

Ciò comporta la necessità di controllare i moduli inviati dai comuni se non addirittura, come spesso accade, l'abbandono degli stessi (*con un enorme spreco di carta e di risorse*) e l'effettuazione del calcolo da parte del contribuente o, per meglio dire, del suo consulente, vista la complessità dei conteggi che richiede l'utilizzo di software specifici e conoscenze non comuni.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Sono noti i problemi sorti con il versamento del saldo IMU dello scorso mese di dicembre, legati alle tardive delibere comunali sulle aliquote, sulle esenzioni e sulle agevolazioni, a loro volta condizionate dai plurimi rinvii dell'approvazione dei bilanci preventivi necessariamente concessi ai comuni a causa della tardiva legislazione nazionale in materia, che non permetteva ai comuni stessi di quantificare il gettito erariale da iscrivere in bilancio; ora, in nome del federalismo fiscale, con la Tasi viene concesso, agli 8071 comuni censiti dall'ISTAT per il 2014, di deliberare la quota di imposta da attribuire agli utilizzatori degli immobili e, per differenza e diretta conseguenza ai proprietari, nonché di fissare autonomamente le scadenze di versamento e rateazione.

Ne nascerà un caos di percentuali e date che, ancora una volta, dovrà essere gestito dagli studi professionali con costi che lievitano in continuazione per il software, per il personale e per i tempi sempre più stretti in cui si è costretti ad operare.

Purtroppo, se si continua su questa strada lastricata di una preoccupante mancanza di certezze sulle scadenze, di confusione e di repentino e continuo cambiamento di norme, **per gli studi professionali sarà sempre più difficile restare al passo di una disorganica e disorganizzata amministrazione finanziaria.**

C. E' doveroso in questa sede accennare anche alla norma sulla delega al Governo per operare un *“eventuale ampliamento dei soggetti abilitati alla difesa in contenzioso tributario”*, così come uscito da questa Commissione dopo il compromesso raggiunto a seguito delle consultazioni che si sono svolte tra i relatori e lo stesso Governo.

L'Istituto Nazionale Tributaristi aveva presentato una proposta di modifica che prevedeva **l'estensione della difesa in contenzioso (art 12, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546) a specifici soggetti quali i revisori legali e i tributaristi qualificati (L. 4/2013)**, e non può che ribadire oggi la speranza che in sede di formazione dei decreti delegati possa avvenire l'estensione oltre che ai revisori legali anche **ai tributaristi aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge n. 4 del 2013.**

Per quanto riguarda invece la **rappresentanza del contribuente avanti gli uffici finanziari (art. 63, DPR 29.09.1973 n. 600)** un piccolo passo avanti è stato fatto, con la Legge di stabilità 2014 da poco approvata, estendendola anche ai periti ed esperti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, che in questo modo potranno autenticare la procura speciale del cliente (*senza ricorrere all'autentica notarile*); la proposta dell'I.N.T. era, invece, di carattere più ampio in quanto prevedeva **l'estensione a tutti gli intermediari fiscali** quale norma di buon senso ed in linea con la principale funzione professionale in ambito tributario.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Se il legislatore volesse, però, legare necessariamente questa funzione ad una specifica preparazione tecnica a tutela del contribuente, potrebbe eventualmente limitare anche la rappresentanza, così come l'assistenza in contenzioso, ai **tributaristi** aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e **in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge n. 4 del 2013.**

Rimane in ogni caso sconcertante che, tramite il richiamo fatto dall'art. 63 del DPR 600/1973 alla lettera e) dell'art. 4 del D.Lgs. 545/1992 concernente la funzione di giudice tributario, la **rappresentanza del contribuente senza necessità di procura notarile** viene concessa anche a *“coloro che, in possesso di titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili”*; l'assurdità non è nella concessione a detti soggetti, ma consiste nel fatto che in questo modo il soggetto diplomato alle dipendenze da più di dieci anni del tributarista anch'egli diplomato ragioniere, ma sprovvisto di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, può rappresentare il cliente dello studio autenticandone la firma, mentre ciò è precluso al professionista suo datore di lavoro e titolare dello studio stesso!

Sempre per il rinvio normativo di cui sopra, ma questa volta operato alla lettera f) dell'art. 4, D.Lgs. 545/1992, è concessa la rappresentanza del contribuente avanti gli uffici con possibilità di autenticarne direttamente la firma anche ai revisori contabili (*oggi revisori legali*) con almeno cinque anni di attività, in palese contrasto con l'eventuale estensione della assistenza in contenzioso (*ben più complessa normativamente e professionalmente della rappresentanza presso gli uffici*) ai revisori legali tout court.

Proprio la nascita della **nuova figura del revisore legale** (*che trova il suo fondamento normativo nel decreto legislativo 27/01/2010, n. 39, che ha recepito la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/05/2006*) e il riconoscimento professionale dei **Tributaristi in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 4 del 2013** aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della stessa legge, **dovrebbero convincere il legislatore ad operare una completa riscrittura dell'art. 63 del DPR 600/1973 al fine di inserire a pieno titolo le suddette figure professionali tra i soggetti autorizzati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti avanti gli uffici.**

D. Come da noi già indicato in altre occasioni di confronto, si ribadisce in questa sede che, pur condividendo la necessità di un controllo preventivo della sussistenza del credito IVA da utilizzare in compensazione, **si ritiene eccessivo l'obbligo di apporre il visto di conformità** alla dichiarazione annuale IVA per poter compensare importi superiori a 15.000 euro.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Per contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni, meglio sarebbe reintrodurre, in luogo del visto di conformità, la **comunicazione preventiva inviata all'Agenzia delle Entrate da un intermediario fiscale autorizzato** (*meno complessa e meno costosa*), evitando inoltre la sovrapposizione tra il ruolo di consulente e di controllore.

Con il visto di conformità, di fatto, l'amministrazione abdica alle funzioni di controllo che le sono proprie ponendole forzosamente a carico dei **professionisti abilitati** all'apposizione dello stesso e facendone ricadere i costi sul contribuente che richiede indietro denaro che legittimamente gli spetta; tutto ciò al solo scopo di contrastare il fenomeno dell'utilizzo di crediti inesistenti che dovrebbe riguardare, sembra, il solo 10% della platea dei contribuenti a credito, mettendo in difficoltà il restante 90% di contribuenti onesti che vedono temporaneamente sospesa la restituzione del loro credito IVA, per la quale devono anche sostenere dei costi.

Con la Legge di stabilità 2014 (*comma 574 dell'articolo unico della Legge 147/2013 ** si veda in proposito alla tecnica legislativa quanto esposto alla lettera A. di questo contributo ***) l'**obbligo del visto di conformità** sulla dichiarazione per l'utilizzo in compensazione di crediti erariali viene ora **esteso anche alle imposte dirette** (*Ires, Irpef e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive*) e **all'Irap**, ma, a differenza dell'IVA, in questi casi si tratta di crediti derivanti da acconti versati in eccedenza o da ritenute d'acconto subite in quanto trattenute dal datore di lavoro o dai committenti, tutte imposte anticipate dal contribuente e calcolate su un reddito che a consuntivo si è rivelato inferiore a quello dell'anno precedente, spesso a causa di rilevanti oneri deducibili o detraibili che solo in sede dichiarativa possono essere scomputati.

La norma richiamata (*art. 35, c. 1, lett. a), D.Lgs. 241/997*) prevede che si attesti la conformità dei dati delle dichiarazioni *"alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile"*; non si conosce ad oggi fino a che punto dovrà spingersi il formale controllo documentale/contabile, ma senza dubbio il costo che dovrà sopportare il contribuente sarà viepiù rilevante in relazione alla più o meno approfondita revisione contabile che sarà richiesta al certificatore che comunque, non potrà entrare nel merito delle scelte fiscali e di bilancio del contribuente.

Il visto di conformità, tutt'al più, potrà servire da deterrente all'inserimento in dichiarazione di oneri deducibili/detraibili inesistenti o di indicazione nei quadri "aziendali" di spese non risultanti dai registri contabili ovvero di ricavi inferiori a quelli contabilizzati; ma quanti contribuenti si comportano fraudolentemente in questo modo e quanti invece dovranno sopportare costi assurdi per ottenere la restituzione di un credito reale che legittimamente deriva da elevate spese mediche o da costi sostenuti per ristrutturare la casa?

Era proprio necessaria questa estensione del visto di conformità alle imposte dirette e all'Irap costringendo i contribuenti ancora una volta a pagare per far valere un loro diritto?



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Il visto di conformità, così come previsto dal 1998, non ha mai avuto molto successo in quanto il suo costo non giustifica l'offerta di una potenziale diminuzione dei controlli ex art. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973 di liquidazione delle imposte e controllo formale della dichiarazione, oggi completamente automatizzati e gestibili direttamente, tramite il canale CIVIS, dall'intermediario fiscale autorizzato che ha trasmesso la dichiarazione.

Proprio per il fatto che tutti gli intermediari fiscali autorizzati dall'Agenzia Entrate possono risolvere le problematiche derivanti dai controlli automatizzati, non si comprende perché il visto di conformità possa essere apposto solo da alcuni di essi (iscritti all'Albo Unico, Consulenti del lavoro e Tributaristi iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli tenuti dalle camere di commercio); logica vorrebbe che, come da anni ormai viene richiesto dall'INT, la possibilità di rilasciare il visto di conformità di cui all' art. 35, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 241/1997, fosse concessa a tutti gli intermediari fiscali autorizzati.

E. Un'altra problematica attiene alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie nei confronti degli accertamenti fiscali che coinvolgono anche la contribuzione INPS.

L'art. 1 del decreto legislativo 462/97 ha disposto che: *"Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi"*.

L'art. 32 bis D.L. 185/2008 ha stabilito che *"l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni"*.

Il tribunale di Milano nella causa 15.6.2012 n. 2997 ha riconosciuto sussistere la natura fiscale del credito in sede di opposizione a cartella emessa dalla Agenzia delle Entrate per contributi dovuti alla Gestione Commercianti, affermando il difetto di legittimazione passiva dell'INPS nella causa.

Successivamente lo stesso Tribunale di Milano con la sentenza n. 5304 del 21.6.2013 ha disposto che, nei casi in cui l'INPS, a fronte di inadempienza contributiva accertata dalla Agenzia delle Entrate in corso di verifiche fiscali definite in sede di condono, chiede i contributi per l'intero importo accertato, senza considerare le percentuali pagate dai contribuenti al fine di chiudere la lite, l'Istituto non può incassare nulla.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Da ultimo la **Legge di stabilità 2014** (comma 611 dell'articolo unico della Legge 147/2013 **** si veda in proposito alla tecnica legislativa quanto esposto alla lettera A. di questo contributo ****) **statuisce che l'esito del procedimento di reclamo/mediazione** che precede il deposito del ricorso in Commissione Tributaria per le cause inferiori ad € 20.000 (**limite che dovrebbe essere elevato perlomeno ad € 50.000**) (art. 17 bis, D.Lgs. 546/1992) **"rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi"**.

Ebbene, essendo stata così accertata e definita la natura fiscale dei debiti verso l'INPS per contributi previdenziali non pagati derivanti da accertamento, sarebbe opportuno modificare l'art. 32 bis D.L. 185/2008 sopra citato **attribuendo definitivamente alle Commissioni tributarie la competenza processuale in materia di maggiori contributi previdenziali accertati dall'Agenzia delle Entrate**, con legittimazione passiva, nel giudizio tributario, della stessa Agenzia e litisconsorzio passivo necessario dell'INPS in quanto la sentenza del giudice tributario deve valere nei confronti di entrambi gli enti titolari di potestà impositiva.

Ancor meglio sarebbe attribuire la competenza delle commissioni tributarie **in ogni caso**, in relazione alla contribuzione INPS dovuta da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in gestione separata, **limitando conseguentemente la giurisdizione del giudice del lavoro alle sole cause relative alla contribuzione sul lavoro dipendente.**

F. Nell'ambito delle **procedure di riscossione** si ritiene di dover far presente a questa Spett.le Commissione che tra il novembre 2011 e il febbraio 2012, l'Istituto Nazionale Tributaristi, tramite il sottoscritto Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità Dr. Giuseppe Zambon, ha più volte fatto presente all'allora Presidente del Consiglio, (*nella sua qualità di Ministro dell'Economia e delle Finanze ad interim*) Senatore Mario Monti, al suo predecessore On.le Giulio Tremonti e al Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia Dott. Attilio Befera, alcune situazioni problematiche per le quali si richiedeva una soluzione di tipo legislativo o, se praticabile, anche solo di natura amministrativa procedurale che potrebbe risultare di più rapida applicazione.

Bisogna riconoscere che le richieste fatte non sono rimaste del tutto inascoltate e alcune di esse sono state effettivamente tradotte in norma di legge (*allungamento fino a 120 rate dei debiti verso Equitalia, ravvedimento operoso per le rettifiche ex art. 36/bis e 36/ter DPR 600/73 ed ex art. 54/bis DPR 633/72, interventi sull'aggio di riscossione di Equitalia*), ma molto si può ancora fare come dimostra il contenuto delle suddette missive che qui si allegano a disposizione di questa Commissione affinché le possa debitamente valutare ed eventualmente trasformare in testi legislativi.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Sinteticamente nelle tre missive allegate si chiede l'intervento legislativo **sulla rateazione diretta con l'Agenzia delle Entrate** che soffre ancora della limitazione massima in 12 rate trimestrali (36 mesi), mentre quella con Equitalia è stata ampliata fino a 120 rate mensili; **sulla possibilità di rateizzare mensilmente anche con l'Agenzia delle Entrate**, in via alternativa alla rateazione trimestrale, allo scopo di ridurre i singoli importi da versare; **sulla eliminazione del raddoppio della sanzione del 30% ex art. 13 del D.Lgs. 471/97** nei casi di mancato pagamento delle rate nei procedimenti per adesione e conciliazione. Si chiede inoltre di **far coincidere l'esecutività degli avvisi di accertamento con il termine per la presentazione del ricorso** anziché bloccarla agli attuali sessanta giorni fissi di calendario dalla notifica dell'atto.

Relativamente alla riscossione da parte di Equitalia, si richiede, invece, la **possibilità della rateazione trimestrale** alternativa a quella mensile; la **reformulazione dei piani di rateazione in proroga** senza la revoca della rateazione precedente, ma in continuità con essa diluendo il residuo; la **soppressione o modifica della preclusione alla autocompensazione** in presenza di debiti a ruolo scaduti; infine una **diversa determinazione dello scaduto in caso di sospensione** della cartella o dell'esecutività dell'accertamento.

Nei tre allegati che dettagliano queste ultime richieste vengono evidenziate quelle già accolte dal legislatore e di cui si ringrazia, ora per allora, chi di competenza per l'attenzione all'epoca dimostrata.

Allegati:

1. Proposte del 10/11/2011 al Ministro On. Giulio Tremonti e al Dott. Attilio Befera
2. Proposte del 06/02/2012 al Ministro Sen. Mario Monti e al Dott. Attilio Befera
3. Proposte del 20/02/2012 al Ministro Sen. Mario Monti e al Dott. Attilio Befera

Roma, 3 febbraio 2014

Giuseppe Zambon

Coordinatore Commissione Fiscalità INT

Consigliere Nazionale INT

I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali " del Dipartimento delle Finanze
Componente dei quattro Tavoli tecnici preparatori della riforma fiscale 2012/2014*

ALLEGATO N. 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
alla c.a. del Sig. Ministro
On.le Giulio Tremonti
(capo.segreteria.ministro@tesoro.it)

Agenzia delle Entrate
Egregio Dott. **Attilio Befera**
(attilio.befera@agenziaentrate.it)

Acqui Terme, 10 novembre 2011

OGGETTO: Proposta di norme in modifica del sistema di riscossione delle imposte.

Stimatissimi On. Giulio Tremonti e Dott. Attilio Befera, nell'ambito della manovra sviluppo/anticrisi in corso di predisposizione sotto forma di maxi emendamento alla Legge di stabilità, ci pregiamo sottoporre alcune misure volte ad aiutare i contribuenti in difficoltà a causa della imperante crisi finanziaria che, modificando senza particolari impegni di spesa alcuni aspetti del sistema della riscossione, possano permettere a tutti i contribuenti privati, imprese e professionisti, una più corretta, consapevole e puntuale gestione della loro (*purtroppo sempre più scarsa*) liquidità.

Riscossione diretta da parte dell'Agenzia Entrate

1. prevedere la possibilità, a discrezione del contribuente, di **rateizzare** gli importi dovuti in seguito ad adesione all'accertamento, a conciliazione giudiziale, a riliquidazione delle dichiarazioni ex art. 36 bis Dpr 600/73 e 54 bis Dpr 633/72 e 36 ter Dpr 600/73 **anche in forma mensile** e non solo (*come avviene oggi*) in forma obbligatoriamente trimestrale.

Gli importi negli ultimi tre anni, soprattutto nel caso di omessi versamenti per carenza di liquidità da parte dei contribuenti, possono raggiungere cifre importanti e pagare rate mensili, con importi più piccoli, può essere più agevole per il contribuente che, cronicamente, non riesce ad accumulare grosse cifre pressato com'è anche da altri pagamenti oltre a quelli delle imposte rateizzate.

Sede Nazionale
Via Conca D'Oro n. 300 - 00141 Roma - tel.fax 068103840
Uffici di Rappresentanza
Via Sistina n. 121 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 20125 Milano
Ufficio di Presidenza
Via Maggiorino Ferraris, 72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 – fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it

I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali " del Dipartimento delle Finanze
Componente dei quattro Tavoli tecnici preparatori della riforma fiscale 2012/2014*

2. **Aumento del numero di rate possibili** nelle casistiche di cui al punto 1) portandole fino ad un massimo di 120 mesi (*o 40 rate trimestrali*) per importi superiori a 50.000 euro e scaglionando su rateazioni più brevi gli importi inferiori.
3. prevedere anche per le rettifiche ex art. 36 bis Dpr 600/73, ex art. 54 bis Dpr 633/72, ex art. 36 ter Dpr 600/73 e per la conciliazione giudiziale, la possibilità del "ravvedimento operoso limitato" della rata versata tardivamente, entro il termine di scadenza della rata successiva, così come già previsto per l'istituto dell'adesione applicato ai nuovi accertamenti esecutivi, agli inviti a comparire e ai pvc **(fin qui già approvato!)**, eliminando possibilmente, anche per queste tipologie di adesione, il recente previsto raddoppio della sanzione del 30% ex art. 13 del D.Lgs. 471/97.
4. modificare la norma dell'art. 29 del D.L. 78/2010 sulla **esecutività dell'avviso di accertamento decorsi 60 giorni dalla notifica**, facendola coincidere con il termine per la presentazione del ricorso. In questo modo si evita di trovarsi in presenza di un atto esecutivo di cui non si conosce l'importo, giacché lo stesso è ancora condizionato dalla possibilità di fare ricorso (*esecutività per 1/3 + interessi*), piuttosto che di esperire il tentativo di adesione o di modifica/annullamento in seguito alla futura procedura del reclamo con mediazione. Verrebbe, di fatto, armonizzato il sistema in quanto, oltretutto, il mancato pagamento di atti esecutivi non può essere assoggettato alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 (*ex art. 7 D.L. 70/11*) e ciò contrasta con la concessione del "ravvedimento operoso limitato" e con l'applicazione della suddetta sanzione raddoppiata, nel caso di mancato pagamento di una rata dell'importo cui si è aderito (*vedi n. 3*)

Riscossione da parte dell'Agente (Equitalia Spa)

5. prevedere la possibilità, a discrezione del contribuente, di **rateizzare** gli importi dovuti in seguito ad iscrizione a ruolo o ad affidamento del carico all'Agente della riscossione **anche in forma** trimestrale e non solo obbligatoriamente mensile come oggi avviene.
6. **Aumento del numero di rate possibili** portandole fino ad un massimo di 120 mesi (*o 40 rate trimestrali*) per importi superiori a 50.000 euro e scaglionando su rateazioni più brevi gli importi inferiori **(già approvato!)**

Sede Nazionale
Via Conca D'Oro n. 300 - 00141 Roma - tel.fax 068103840
Uffici di Rappresentanza
Via Sistina n. 121 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 20125 Milano
Ufficio di Presidenza
Via Maggiorino Ferraris, 72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it

I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali " del Dipartimento delle Finanze
Componente dei quattro Tavoli tecnici preparatori della riforma fiscale 2012/2014*

7. prevedere la possibilità di **richiedere un nuovo piano di rateazione sul residuo** da pagare di un precedente piano regolarmente in corso, senza che ciò comporti la revoca/rinuncia del vecchio piano con conseguente applicazione automatica sulle somme residue dell'aggio maggiorato al 9% in luogo di quello ridotto del 4,65%.
Ciò renderebbe possibile rideterminare la rata in caso di annullamento parziale della cartella da parte del giudice che l'avesse precedentemente sospesa per l'intero in attesa di decisione nel merito.
8. Prevedere in ogni caso la **non applicazione dell'aggio maggiorato al 9%** in luogo di quello ridotto del 4,65%, **sugli importi ancora dovuti dopo la sospensione** dell'intera cartella, disposta dal giudice o dall'ufficio, in seguito ad accoglimento solo parziale del ricorso in primo grado, che determini un residuo versamento dovuto.
9. prevedere una **riduzione dell'aggio di riscossione parametrandolo ai reali costi sopportati dall'Agente della riscossione** e differenziandolo nella misura in caso di riscossione su cartella da quello dovuto in caso di riscossione in seguito ad affidamento del carico nella nuova procedura di accertamento esecutivo. **(già approvato!)**

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservare a queste proposte.

Dr. Giuseppe Zambon
*Consigliere Nazionale I.N.T.
Coordinatore Commissione Nazionale Fiscalità
Esperto I.N.T. al tavolo dell'Erosione Fiscale*

Dr. Riccardo Alemanno
Presidente Nazionale I.N.T.

Sede Nazionale
Via Conca D'Oro n. 300 - 00141 Roma - tel.fax 068103840
Uffici di Rappresentanza
Via Sistina n. 121 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 20125 Milano
Ufficio di Presidenza
Via Maggiorino Ferraris, 72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 – fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

ALLEGATO N. 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
alla c.a. del Sig, Ministro
Senatore Prof. **Mario Monti**
(caposegreteria.ministro@tesoro.it)

Agenzia delle Entrate/Equitalia Spa
Egregio Dott. **Attilio Befera**
(attilio.befera@agenziaentrate.it)

Sondrio, 06 febbraio 2012

Soppressione o modifica della preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli scaduti
--

L'art. 31 del DL 78/2010 stabilisce il divieto, dal 1° gennaio 2011, di utilizzare in compensazione orizzontale crediti erariali per il pagamento di altri tributi o contributi in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro.

La norma, come è stato chiarito dalla relazione di accompagnamento, è finalizzata ad evitare che i contribuenti possano compensare immediatamente crediti fiscali nel modello F24 quando sono debitori di altri importi iscritti a ruolo.

Il nuovo divieto si applica in presenza e fino a concorrenza di debiti tributari di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti in ruoli, per i quali è scaduto il termine di pagamento e sempre che non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione.

A titolo dissuasivo, l'inosservanza del divieto è punita con la sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Il rispetto delle norme sopra richiamate, oltre alle difficoltà operative nel contesto delle attività di studio, comporta, di fatto, per il contribuente già in crisi di liquidità, **il potenziale assoggettamento ad ulteriori sanzioni per omessi versamenti**, oltre a quelle già subite per gli importi iscritti a ruolo e scaduti. Inoltre se le scadenze correnti fossero relative a rateazioni da accertamenti o da liquidazioni ex 36-bis/ter DPR 600/73 il rischio è quello, se non ravvedute nel trimestre successivo, di **vedersi assegnato il carico all'agente della riscossione con applicazione dell'aggio del 9%, oltre alla sanzione triplicata e agli interessi di mora**, generando potenziali nuovi debiti a ruolo scaduti.

Se un contribuente in crisi di liquidità vanta crediti erariali legittimi (per quelli inesistenti sono già previste sanzioni specifiche) significa che ha precedentemente versato imposte in eccedenza (IVA, ritenute d'acconto subite, acconti eccedenti il saldo IRES/IRPEF/IRAP) e, se viene costretto ad utilizzare tali crediti

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

in via preventiva per pagare debiti erariali già scaduti presso l'agente della riscossione, gli viene di fatto impedito di assolvere al debito erariale corrente utilizzando i crediti che possiede verso lo stesso erario (anche se generati da tributi diversi rispetto a quello che deve pagare), assoggettandolo d'imperio ad una ulteriore sanzione per omesso versamento; sanzione che ha già subito per i debiti erariali iscritti a ruolo che sono, questi ultimi, già definitivi ed esigibili con tutte le misure cautelari di cui l'agente della riscossione dispone.

L'erario, quindi, obbligando a compensare i crediti con i debiti a ruolo, potenzialmente lucra sulle sanzioni per omessi versamenti, di cui si procura forzatamente (al limite dell'arbitrio) la motivazione per applicarle.

Nella relazione di accompagnamento al D.L. 78/2010 si legge che senza questa norma si *“genera l'incongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo....”*; si può capire l'esigenza di liquidità dello Stato, ma se il contribuente ha dei crediti erariali legittimi, non è vero che compensando non versa le imposte e toglie liquidità allo Stato, perché ha comunque versato altre imposte (posto che la compensazione verticale è comunque ammessa) assolvendole in via addirittura anticipata e l'erario le ha già incamerate, generando per di più un debito dello Stato verso il contribuente!

Posto che lo scaduto presso l'agente della riscossione è già tutelato dalle misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento), costringere il contribuente ad usare i suoi crediti per pagare prima i debiti scaduti ha il solo obbiettivo di sollevare l'agente della riscossione dal fastidioso compito di applicare le misure cautelari (compito per il quale si fa comunque pagare!), ma comporta l'automatica applicazione di sanzioni al contribuente per il debito erariale corrente e non ancora affidato all'agente della riscossione, qualora non possedesse la liquidità sufficiente per pagarlo e per l'assolvimento del quale gli è inibito l'utilizzo di crediti legittimamente spettanti.

Già la stessa presenza di crediti erariali vantati da un contribuente dimostra l'iniquità del sistema di riscossione delle imposte che vede l'erario debitore (e oltretutto cattivo pagatore) anziché creditore nei confronti del contribuente, come dovrebbe naturalmente essere, ma vietargli anche di scegliere con i suoi legittimi crediti erariali quali debiti erariali compensare, costringendolo in questo modo a sostenere ulteriori sanzioni non legate alla sua volontà di non pagare, sembra veramente eccessivo; inoltre, se il contribuente si permette di pagare con i suoi crediti erariali, debiti erariali diversi da quelli scaduti è sanzionato in misura maggiore rispetto alla normale sanzione per tardivo/omesso pagamento.

Uno Stato dovrebbe rendersi conto che se un cittadino vanta dei crediti nei confronti dell'erario, ciò deriva quasi certamente da una eccessiva pretesa erariale e dal fatto che forse è proprio l'erario ad alimentare il generarsi di crediti con la sua tardività (che di fatto è paragonabile all'insolvenza) nel rimborsare imposte non dovute o pagate in eccesso e nel creare obblighi legislativi di anticipazioni fiscali evidentemente eccessive.

Un erario “giusto” potrebbe non voler permettere, tutt'al più, di utilizzare i crediti erariali vantati (quindi suoi debiti verso il contribuente) per assolvere adempimenti verso altri enti, ma dovrebbe ritenersi comunque soddisfatto se il contribuente utilizza i crediti erariali per assolvere debiti erariali (anche in compensazione orizzontale tra tributi diversi) di qualunque genere, scaduti o non scaduti, a sua discrezione e **nel massimo rispetto della sua legittima volontà di non essere assoggettato ad ulteriori sanzioni** oltre a quelle che già deve pagare sui debiti scaduti e assistiti da sufficienti misure cautelari a favore dell'erario.

Misure cautelari che, viceversa, non vengono concesse al contribuente che vanta quei crediti e che vede l'erario quale debitore; erario che non impone mai a se stesso una effettiva scadenza certa, oltre la quale possa essere messo in mora e non si auto impone il pagamento delle enormi sanzioni, richieste, viceversa, al contribuente scaduto.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Il divieto stabilito dall'art. 31 del D.L. 78/2010, è norma parzialmente iniqua e dovrebbe **essere al più presto soppressa "ex tunc"** o, tutt'al più, sempre con effetto retroattivo al 01.01.2011, il divieto dovrebbe essere limitato solo all'assolvimento di debiti verso altri enti (INPS, enti locali, INAIL, ecc..), ma permettendo il libero utilizzo del credito erariale per l'assolvimento di debiti erariali scelti a discrezione del contribuente tra quelli da lui dovuti e, quindi, **anche mediante compensazioni orizzontali nell'ambito della sezione Erario del modello F24, compresi gli importi derivanti da accertamento o da liquidazioni ex art. 36/bis-ter che potrebbero comprendere tributi di diverso genere, oltre che sanzioni e interessi e nell'ambito dell'IRAP e delle addizionali IRPEF.**

La retroattività sanerebbe eventuali sanzioni già comminate per l'utilizzo dei crediti, ma probabilmente non ancora assolte, stante il fatto che la norma è in vigore solo da poco più di un anno; in alternativa alla retroattività potrebbe agevolmente applicarsi l'istituto del "favor rei".

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservare a queste proposte.

Dr. Giuseppe Zambon

Consigliere Nazionale I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi)

Coordinatore Commissione Nazionale Fiscalità I.N.T.

Esperto I.N.T. al tavolo dell'Erosione Fiscale (SSEF)

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

ALLEGATO N. 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
alla c.a. del Sig. Ministro
Senatore Prof. **Mario Monti**
(caposegreteria.ministro@tesoro.it)

Agenzia delle Entrate/Equitalia Spa
Egregio Dott. **Attilio Befera**
(attilio.befera@agenziaentrate.it)

Sondrio, 20 febbraio 2012

ANCORA RISCOSSIONE (per una Equitalia dal volto umano):
*** proroga rateazioni scadute, maggiorazione dell'aggio e interessi moratori**
*** previsione di un maggior numero di rate**
*** determinazione dello scaduto in caso di sospensione della cartella**

1 – Proroga rateazioni scadute, maggiorazione dell'aggio e interessi moratori

E' senz'altro apprezzabile la possibilità di prorogare ulteriormente, fino a quelle concesse entro il 28 dicembre 2011, le rateazioni scadute, stabilita con il comma 13-ter dell'art. 10 del D.L. 201/2011, ma credo che si possa e sia forse necessario fare di più, anche per dare un ulteriore segnale di disponibilità a quei contribuenti che, pur vivendo e subendo da almeno un paio d'anni una grave crisi finanziaria, ciò nonostante vorrebbero poter saldare, senza ulteriori aggravii, i loro debiti fiscali, molto spesso assunti proprio per mancanza di liquidità.

Equitalia, nelle sue indicazioni operative del 15.04.2011, relativamente alle rateazioni in proroga, precisa che in tutti i casi in cui l'istanza di rateazione originaria era stata presentata nei termini e perciò beneficiava dell'aggio ridotto del 4,65%, in sede di concessione della rateazione in proroga dovrà essere applicato l'aggio del 9%, in quanto è intervenuta la decadenza della precedente rateazione, oltre agli interessi di mora maturati.

Ciò è corretto, stante la vigente legislazione, ma la proroga di una rateazione, per essere veramente tale, dovrebbe rimettere "in bonis" il contribuente senza gravarlo di ulteriori oneri, ma soltanto proseguendo ed allungando la rateazione già in essere, abbassando, quindi, l'importo della rata.

Sarebbe opportuno che la proroga della rateazione così come prevista dal D.L. 225/2010, art. 2, comma 20 e temporalmente estesa con il comma 13-ter dell'art. 10 del D.L. 201/2011, venisse calcolata e predisposta sul residuo debito senza revocare la rateazione precedente, fatto che comporta automaticamente l'applicazione dell'aggio maggiorato e degli interessi di mora sull'importo scaduto.

Ciò dovrebbe essere normativamente previsto non solo per le future rateazioni in proroga, ma anche per tutte quelle già concesse purché, in entrambi i casi, lo scaduto si sia generato dopo il primo gennaio 2009 (o altra data che il legislatore ritenesse più opportuna) in relazione all'inizio del periodo di crisi finanziaria tuttora in atto.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

2- previsione di un maggior numero di rate

Una ulteriore agevolazione (*già proposta con analoga lettera dello scorso mese di novembre 2011*) potrebbe essere attuata mediante l'allungamento nelle prossime rateazioni, anche in proroga, del numero delle rate possibili da 72 fino a 120, limitandolo magari ad importi superiori a 50.000 euro e modulando il numero delle rate in base all'importo da rateizzare e all'età del contribuente (fino, ad esempio, all'età massima di 70 anni).

Il maggior numero di rate potrebbe essere previsto anche per le rateazioni in proroga di cui al precedente paragrafo n. 1. **(già approvato!)**

3- determinazione dello scaduto in caso di sospensione della cartella

L'ultima segnalazione che vorrei fare riguarda il caso non infrequente di ricorso avverso la cartella, sia per vizi della stessa, ma anche spesso per impugnazione del ruolo in caso di liquidazione in rettifica delle dichiarazioni o per presunti vizi di notifica dell'accertamento prodromico al ruolo.

In questi casi e in quelli di iscrizione a ruolo provvisoria in caso di contenzioso o in quelli di impugnazione dei nuovi accertamenti esecutivi, viene ormai sempre più spesso richiesta la sospensione degli effetti esecutivi in attesa di pronunciamento nel merito; tale sospensione può essere richiesta anche all'Ufficio che ha emesso l'atto, ma generalmente viene richiesta al giudice tributario con conseguente accelerazione del procedimento contenzioso.

Il "problema" si pone quando il giudice di primo grado sospende la cartella di pagamento e, conseguentemente, se il contribuente ne ha chiesto la rateazione, lo stesso sospende il pagamento delle rate in attesa dell'udienza di merito. A questo comportamento (escludendo dal ragionamento l'annullamento della cartella o del ruolo) possono seguire due ipotesi:

- a) Dopo la sentenza di merito la cartella rivive nella sua interezza perché la Commissione Provinciale rigetta il ricorso.
- b) Dopo la sentenza di merito la cartella rivive in parte, avendo il giudice accolto il ricorso solo parzialmente ed essendo a carico dell'ufficio sgravare il ruolo per la parte non dovuta e a carico di Equitalia sgravare i conseguenti aggi di riscossione.

In entrambi i casi, all'atto della cessazione degli effetti della sospensione (rectius deposito della sentenza), vi sono senz'altro sei o più rate mensili scadute (se non addirittura tutta la cartella nel caso, piuttosto raro, che fosse stata sospesa prima del termine di pagamento che coincide con quello per chiedere la rateazione) e la ripresa del pagamento rateale vede il contribuente obbligato a pagare tutte le rate scadute in unica soluzione (per l'intero o per la parte residua post sgravio) o richiedere una nuova rateazione (con automatica revoca della precedente), ulteriormente gravato, in ogni caso, dell'aggio intero e degli interessi di mora.

Ciò che si propone è che la sospensione della cartella di pagamento produca gli effetti di "congelare" la cartella stessa per riprendere il pagamento delle rate o dell'intero (eventualmente ridotte/o dallo sgravio) al suo ripristino senza che si considerino scaduti i pagamenti non effettuati per effetto della sospensione stessa, riprendendo i pagamenti dalla prima rata non pagata con modifica del calendario delle scadenze, mantenendo inalterati la numerazione e il numero totale delle rate previste.

Di tale nuovo calendario delle scadenze, con gli eventuali nuovi importi di rata, dovrà essere tempestivamente informato il contribuente.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Le nuove scadenze dovranno essere determinate utilizzando la stessa giornata del mese della precedente rateazione e facendo decorrere il nuovo calendario dal mese successivo a quello della decaduta sospensione e dell'avvenuto eventuale sgravio di imposte e aggi conseguenti, con un periodo minimo di preavviso di quindici giorni.

La sospensione, quindi, dovrebbe portare con sé lo spostamento del termine di pagamento, da cui decorrono gli effetti esecutivi, anche per quella parte che il giudice dovesse ritenere dovuta.

Non bisogna, infatti, dimenticare che, se il giudice ha concesso la sospensione, vi erano tutte le condizioni per ritenere esistente sia il "fumus boni juris", sia il "periculum in mora" e il contribuente dovrebbe quindi avere il diritto di non vedersi aumentare il debito iniziale solo perché ha ottemperato ad una disposizione cautelare del giudice.

L'ulteriore conseguenza, che deriva dall'attuale procedura di Equitalia, è che alla data di deposito della sentenza, venendo meno la sospensione concessa e riattivandosi la rateazione con un numero imprecisato di rate scadute, il contribuente si trova sanzionabile per eventuali compensazioni orizzontali effettuate nei giorni successivi, probabilmente inconsapevole di avere un importo scaduto presso Equitalia superiore a 1.500 euro fino a quando non riceve la notifica del dispositivo.

Inoltre per conoscere il suo "scaduto" deve attendere di ricevere dall'Agenzia l'importo dell'eventuale sgravio effettuato, successivamente recarsi più volte presso gli sportelli Equitalia per sapere quando hanno effettuato lo sgravio dei compensi di riscossione e poi ritrovarsi l'importo delle rate già scadute, se va bene, un mese o due prima (data della sentenza!!), mentre nel frattempo ha, in buona fede, compensato crediti erariali!! (Vedi, in proposito, anche lettera già allegata alla mail del 06/02/201 che si allega alla presente per completezza d'argomento)

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservare a queste proposte.

Dr. Giuseppe Zambon

Consigliere Nazionale I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi)

Coordinatore Commissione Nazionale Fiscalità I.N.T.

Esperto I.N.T. al tavolo dell'Erosione Fiscale (SSEF)



ACCORDO QUADRO

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

E

L'ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

LE PARTI

Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore, dott. Attilio Befera

E

INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali, nella persona del Presidente Virgilio Baresi

PREMESSO CHE

- L'articolo 1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate individua espressamente i seguenti principi che guidano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia:
 - ❖ semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;

3

- ❖ facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e di informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili.
- Il miglioramento dei rapporti con i contribuenti è perseguito anche attraverso proficui rapporti di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati, nonché tramite l'individuazione di canali in grado di garantire servizi efficaci e facilmente fruibili.
- È interesse comune delle parti porre in essere iniziative che consentano un'ampia diffusione e un potenziamento dei servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, oltre ai consueti canali di contatto per richiedere assistenza e informazione (Centri di Assistenza Multicanale, web mail, uffici, sito internet):
 - a) un canale telematico, denominato "CIVIS", con l'obiettivo di consentire la trattazione via web di:
 - comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-bis del d.P.R. 633/1972 (d'ora in poi comunicazioni);
 - cartelle esattoriali derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni;
 - b) una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dedicata all'assistenza sulle comunicazioni, alla quale possono accedere:
 - gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, per inoltrare, su delega dei contribuenti, richieste di riesame in autotutela degli esiti scaturenti dall'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni;
 - i contribuenti (dotati di posta elettronica certificata) per inviare richieste di riesame in autotutela degli esiti dell'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni.
- Il canale CIVIS e il servizio di assistenza sulle comunicazioni fornito tramite PEC, creano le premesse per ridurre e razionalizzare l'afflusso di contribuenti presso gli uffici. Infatti consentono di:

- richiedere assistenza senza recarsi in un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e di beneficiare di un significativo risparmio di tempo e dei relativi costi di spostamento;
 - abbattere i tempi di attesa allo sportello presso gli uffici territoriali;
 - ridurre i tempi di erogazione dei servizi;
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Agenzia delle Entrate addette alle lavorazioni in back office.
- L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili numerosi servizi telematici per l'esecuzione degli adempimenti fiscali o per la presentazione di istanze.

ASSUMONO I SEGUENTI RECIPROCI IMPEGNI

1) L'INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali si impegna a:

- promuovere presso tutti gli associati per il tramite delle organizzazioni territoriali la cultura dell'utilizzo del canale telematico, in luogo dell'accesso fisico presso gli sportelli degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. A tale fine, potranno essere avviate iniziative di formazione, anche a distanza o in occasione di convegni e seminari, su tutto il territorio nazionale, con il patrocinio congiunto dell'INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali e dell'Agenzia delle Entrate;
 - sensibilizzare i propri iscritti ad adoperare esclusivamente CIVIS per richiedere assistenza sulle comunicazioni e sulle cartelle esattoriali di cui al punto a) delle premesse;
 - utilizzare il canale di PEC dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it per richiedere assistenza sulle comunicazioni e sulle cartelle esattoriali di cui al punto a) delle premesse solo quando vi sia la necessità di allegare documentazione;
 - richiedere assistenza e servizi presso gli uffici dell'Agenzia, esclusivamente per le questioni non risolvibili tramite CIVIS o PEC o gli altri servizi telematici.
- 

- 2) L'Agenzia delle Entrate si impegna a:
- a) fornire risposta in merito al riesame in autotutela degli esiti scaturenti dall'attività di liquidazione automatizzata, richiesto tramite CIVIS, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi;
 - b) fornire risposta alle richieste di assistenza inviate all'indirizzo dedicato di PEC entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi;
 - c) prevedere, compatibilmente con le esigenze organizzative, la modalità per fornire al rappresentante delle organizzazioni territoriali un appuntamento prioritario, nell'ipotesi in cui non sia disponibile una modalità telematica per il servizio richiesto ovvero qualora la richiesta di assistenza tramite CIVIS o PEC non sia andata a buon fine;
 - d) individuare modalità efficaci e accelerate di gestione delle tipologie di servizio, concordemente definite, non disponibili sui canali sopra citati.
- 3) Allo scopo di assicurare l'aggiornamento professionale degli operatori, l'Agenzia delle Entrate e l'INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali si impegnano alla reciproca assistenza, assicurando l'intervento di qualificati rappresentanti nelle attività didattiche riguardanti i processi contemplati dall'accordo e le nuove procedure.
- 4) L'attuazione dei reciproci impegni di cui ai punti 1), 2) e 3) è demandata ad appositi Protocolli d'Intesa tra le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'Agenzia delle Entrate e le organizzazioni territoriali dell'INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali, che dovranno operare una ricognizione di eventuali convenzioni attualmente in vigore, al fine di procedere ad una loro razionalizzazione.
- 5) L'Agenzia delle Entrate e l'INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali istituiscono un "osservatorio", costituito da rappresentanti della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e dell'INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali per:
- a) monitorare lo stato di avanzamento delle attività intraprese sul territorio sulla base degli impegni contenuti nel presente accordo quadro;
- 

- b) valutare ogni tipo di problema nell'erogazione e nella fruizione dei servizi fiscali e individuare le relative soluzioni;
 - c) monitorare i contenuti delle risposte e delle soluzioni fornite nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo, al fine di garantire la uniformità dei servizi fiscali erogati.
- 6) Il presente accordo si intende fin d'ora adeguato alle novità procedurali che saranno introdotte, compreso l'invio di documentazione, e al miglioramento dei tempi di lavorazione.

Roma,

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore

(Attilio Befera)

pr

Per l'INRI
Istituto Nazionale Revisori Legali

